

9. CONTRIBUZIONE A CASSA SANITARIA VERSATA PER LAVORATORE CESSATO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta di consulenza giuridica n. 2/E del 26 gennaio 2026, ricordando che l'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoratore dipendente, nel limite annuo di 3.615,20 euro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, ha ritenuto che, ai fini dell'esenzione, a nulla rileva che la decorrenza della copertura sanitaria avvenga l'anno successivo e in assenza di rapporto di lavoro.